

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 165

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(SCOTTI)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

e col **Ministro del tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1992

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Elaborata in seno al Gruppo di cooperazione giudiziaria civile operante in seno alla Cooperazione politica europea, la Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari viene ad inserirsi in un quadro nel quale già operano vari altri accordi internazionali, quali la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero all'estero delle obbligazioni alimentari, le due Convenzioni dell'Aja del 1973 relative al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari e sulla legge applicabile a siffatte obbligazioni, nonché la stessa Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La situazione, nonostante l'esistenza di altri accordi in analogia materia, continuava tuttavia a non rivelarsi soddisfacente nella pratica, conducendo così il Gruppo a giudicare utile l'elaborazione di un nuovo strumento diretto al suo miglioramento. L'opportunità di un intervento nel campo della semplificazione delle procedure per il recupero delle obbligazioni alimentari era stata nel frattempo anche ravvisata da parte del Gruppo dei coordinatori per la libera circolazione delle persone ed inserita tra le misure giudicate come auspicabili in vista del mercato unico del 1992 all'interno del noto «documento di Palma» del 1989.

La considerazione di base che ha ispirato la Convenzione è la posizione di relativa debolezza in cui versa di sovente il creditore dell'obbligazione alimentare, debolezza che si presenta normalmente dovuta tanto alla relativa esiguità delle somme in questione quanto agli ostacoli di vario genere (barriere linguistiche e burocratiche, diffi-

coltà di individuazione dei beni del debitore, costi delle procedure legali, eccetera) che possono frapporsi al recupero di esse.

L'approccio di fondo che ha così guidato gli estensori della Convenzione non è stato quello di predisporre uno strumento che tendesse a rimpiazzare quelli già esistenti, ma piuttosto che potesse operare senza pregiudizio di questi ultimi, integrandoli ove ritenuto necessario e servendosi comunque della Convenzione di Bruxelles quale cornice per ciò che riguarda il riconoscimento delle decisioni tra gli Stati aderenti.

A ciò deve aggiungersi che, in base all'espresso dettato dell'articolo 1, l'applicazione della Convenzione è facoltativa e non obbligatoria (la Convenzione, infatti, «...può essere applicata...»), per cui spetterà a ciascun soggetto interessato all'esecuzione di una decisione avente ad oggetto obblighi alimentari di liberamente decidere se avvalersi o meno delle procedure da essa predisposte.

Vale la pena di sottolineare come l'elemento di forse maggiore novità introdotto dalla Convenzione sia costituito dall'introduzione di un'«autorità centrale» incaricata di fungere quale tramite per le richieste provenienti dagli altri Stati e soprattutto di adoperarsi attivamente ai fini della ricerca e localizzazione dei beni del debitore e dell'adozione di ogni altra misura utile a facilitare o rendere più efficace e tempestiva l'esecuzione dell'obbligo alimentare. Sempre al fine di contribuire a rimuovere ogni ostacolo all'effettiva soddisfazione del creditore, viene inoltre anche prevista l'istituzione di un comitato permanente destinato a consentire uno scambio di informazioni sul funzionamento della Convenzione nonché la risoluzione delle eventuali difficoltà che dovessero insorgere nel funzionamento dei suoi meccanismi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Convenzione si compone di dieci articoli. L'articolo 1, oltre a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, prevede anche la possibilità, per qualsiasi organismo abilitato in forza della propria legislazione nazionale a surrogarsi nei diritti del creditore di un'obbligazione alimentare, di beneficiare della presente Convenzione.

Gli articoli 2 e 3 si occupano della costituzione e del funzionamento delle autorità centrali da costituirsi da parte di ciascuno Stato contraente.

L'articolo 4 obbliga ciascuno Stato all'adozione di tutte le misure, ivi comprese quelle concrete di esecuzione, al fine di porre l'autorità centrale in condizione di adempiere effettivamente ai propri compiti (per ciò che riguarda l'Italia, può ritenersi che tale obbligo risulti, almeno in parte, già soddisfatto attraverso il disposto dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, con riferimento alla possibilità di diretto versamento da parte del datore di lavoro dell'obbligato di parte della retribuzione in favore del coniuge avente diritto ad assegno periodico).

Gli articoli 5 e 6 si occupano della procedura che deve essere seguita da parte del creditore che intenda avvalersi del

meccanismo offerto dalla Convenzione nonché delle lingue che possono venire impiegate nella corrispondenza di atti con e tra le autorità centrali.

L'articolo 7 sancisce espressamente la complementarità della presente Convenzione rispetto a quella di Bruxelles ed agli altri strumenti internazionali esistenti in materia.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del comitato permanente e le modalità della sua composizione e del suo funzionamento.

Gli articoli 9 e 10 contengono le consuete disposizioni finali; tra queste merita segnalare la possibilità per ciascuno Stato membro, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica e mediante apposita dichiarazione, di «anticipare» per esso gli effetti dell'entrata in vigore della Convenzione (normalmente legata alla ratifica da parte di tutti e dodici gli Stati) nelle proprie relazioni con gli altri Paesi che abbiano fatto dichiarazione analoga.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. L'autorità centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, può essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e può avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
FRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE
SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL
RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, IN APPRESSO DENOMINATI "GLI STATI
MEMBRI",

CONSCI degli stretti legami esistenti fra i loro popoli,

CONSIDERANDO i progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone fra gli Stati membri,

CONVINTI della necessità di semplificare, fra gli Stati membri, le procedure
che permettono di ottenere il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle
decisioni in materia di obblighi alimentari,

DESIDEROSI a tal fine di organizzare una cooperazione amministrativa per
l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968 concernenti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni
d'adesione in occasione dei successivi allargamenti delle Comunità europee.

CPE/CREANCES/1 2



HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

CAMPO D'APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Questa convenzione può essere applicata a qualsiasi sentenza relativa agli obblighi alimentari che rientri nel campo d'applicazione della convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, successivamente modificata (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles").
2. Può trattarsi di una sentenza emessa prima o dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che essa sia applicabile nello Stato richiesto ai sensi della convenzione di Bruxelles o di una convenzione conclusa fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto.
3. Se la sentenza non riguarda soltanto l'obbligo alimentare, l'effetto della convenzione resta limitato alle parti della sentenza che riguardano l'obbligo alimentare.
4. Ai fini della presente convenzione il termine "sentenza" include anche gli atti autentici e le transazioni concluse davanti al giudice, ai sensi degli articoli 50 e 51 della convenzione di Bruxelles.
5. Qualsiasi organismo il quale, secondo la legislazione di uno Stato contraente, sia abilitato a surrogarsi nei diritti del creditore o ad essere suo mandatario, beneficia delle disposizioni della presente convenzione.

AUTORITA' CENTRALI

ARTICOLO 2

1. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di applicare o di fare applicare le disposizioni della presente convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati aventi vari sistemi giuridici possono designare varie autorità centrali. Qualora uno Stato abbia designato varie autorità centrali, esso dovrà designare quella a cui possono essere rivolte le richieste formulate ai sensi della presente convenzione per essere trasmesse all'autorità centrale competente in tale Stato.
3. Le autorità centrali non esigono pagamento per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.

ARTICOLO 3

1. Le autorità centrali cooperano fra di loro e favoriscono la collaborazione fra le autorità competenti dei loro rispettivi Stati allo scopo di facilitare la riscossione dei crediti alimentari.
2. Al ricevimento della domanda di cui all'articolo 5, l'autorità centrale dello Stato richiesto prende o fa prendere senza indugio tutte le misure appropriate ed utili per :
 - I) ricercare o localizzare il debitore o il suo patrimonio :
 - II) ottenere, se del caso, dalle amministrazioni o dagli organismi pubblici, le informazioni necessarie in merito al debitore :

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III) se del caso, fare registrare o far dichiarare applicabile la sentenza ;

IV) facilitare il trasferimento della obbligazione alimentare al creditore o all'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e

V) assicurare, in caso di mancato versamento al creditore del pagamento dovuto, che vengano azionati tutti gli applicabili strumenti esecutivi esistenti nello Stato richiesto, i quali consentano di procedere al recupero di tali somme.

3. L'autorità centrale dello Stato richiesto informa l'autorità centrale dello Stato d'origine delle misure prese in virtù del paragrafo 2 e dei loro risultati.

ARTICOLO 4

Ogni Stato contraente adotta le misure amministrative e giudiziarie, ivi compresa la previsione di concrete misure di esecuzione, necessarie per permettere all'autorità centrale di adempiere i propri obblighi ai sensi della presente convenzione.

DOMANDE

ARTICOLO 5

1. Se il creditore di una obbligazione alimentare o un organismo menzionato all'articolo 1, paragrafo 5, ottiene in uno Stato contraente una sentenza in materia di obbligo alimentare e desidera che essa venga riconosciuta e messa in esecuzione in un altro Stato contraente, il suddetto creditore o organismo può presentare una domanda in tal senso all'autorità centrale dello Stato d'origine.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Prima di trasmettere una domanda allo Stato richiesto, l'autorità centrale dello Stato d'origine si accerta che la domanda ed i documenti ad essa allegati soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ed all'articolo 6.

3. La domanda deve contenere :

- I) una richiesta di venir esaminata ai sensi della presente convenzione ;
- II) una procura che delega all'autorità centrale richiesta la facoltà di agire o di far agire a nome del creditore di alimenti, compreso il potere specifico di porre in essere misure esecutive ;
- III) lo stato civile completo del debitore e tutte le informazioni utili concernenti la sua identità e il luogo in cui esso si trova o la localizzazione del suo patrimonio ;
- IV) i documenti richiesti nella sezione 3 del titolo III della convenzione di Bruxelles.

LINGUE

ARTICOLO 6

Salvo accordo contrario fra le autorità centrali interessate, i documenti di cui all'articolo 5 e la corrispondenza scambiata fra le autorità centrali in merito alla domanda sono redatti o corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che questo Stato abbia dichiarato di accettare.

RELAZIONI CON LE ALTRE CONVENZIONI

ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente convenzione sono complementari alle disposizioni della convenzione di Bruxelles e non pregiudicano altri strumenti internazionali esistenti.

COMITATO PERMANENTE

ARTICOLO 8

1. E' istituito un Comitato permanente destinato a permettere uno scambio di opinioni sul funzionamento della convenzione ed a risolvere le difficoltà pratiche che si dovessero eventualmente presentare. Il comitato può formulare raccomandazioni sull'attuazione della convenzione o raccomandare modifiche a questa.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti designati da ogni Stato membro. La Commissione delle Comunità europee può assistere alle riunioni in qualità di osservatore.
3. La Presidenza della cooperazione politica europea convoca le riunioni del Comitato almeno una volta ogni due anni e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno. A tal riguardo essa prende in debita considerazione le domande formulate da altri Stati membri.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo 90 giorni a decorrere dalla data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri della Comunità europea alla data di apertura della firma.
3. Ogni Stato membro può, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in una data successiva, dichiarare che la convenzione si applica nelle sue relazioni con altri Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione dopo 90 giorni a decorrere dalla data del deposito.
4. Uno Stato membro che non abbia fatto tale dichiarazione può applicare la convenzione nelle sue relazioni con altri Stati membri contraenti in base ad accordi bilaterali.
5. I) Ogni Stato membro informa, allorché deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana circa :
 - A) la designazione di un'autorità centrale in conformità dell'articolo 2 e circa
 - B) qualsiasi dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II) Qualsiasi designazione o dichiarazione così effettuata può essere successivamente modificata e nuove dichiarazioni possono essere effettuate, con notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

6. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana notifica a tutti gli Stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazione o designazione.

ARTICOLO 10

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

2. La presente convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato che vi aderisca, dopo 90 giorni a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fatto a Roma, addì sei novembre millenovecentonovanta.
Tutti i testi fanno ugualmente fede, in tedesco, inglese, danese,
spagnolo, francese, greco, irlandese, italiano, olandese e
portoghese, in un solo esemplare depositato negli archivi del
Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana.
Una copia autenticata della convenzione viene consegnata al
Governo di ogni Stato membro dal Ministero degli Affari esteri
della Repubblica italiana.